Sono a carico dell'Utilizzatore tutte le imposte, tasse e spese per il passaggio di proprietà del Veicolo e quant'altro necessario.

- *Riconsegna del Veicolo*

Qualora l'Utilizzatore, alla scadenza del Contratto, non eserciti l'Opzione Finale di Acquisto di cui sopra, ovvero in caso di risoluzione del Contratto a qualsiasi causa dovuta, dovrà restituire alla Concedente il Veicolo nel termine perentorio indicato da quest'ultima, pena il risarcimento del corrispettivo danno oltre di cui al successivo Articolo 13 (Conseguenze della Risoluzione), in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso. Resta pattuito che il Veicolo dovrà essere restituito, a cura dell'Utilizzatore, nel luogo indicato dalla Concedente e che le spese di restituzione, trasporto, assicurazione, custodia, tassa di proprietà (bollo) e quant'altro saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.

Resta pattuito che, in caso di riconsegna del Veicolo, l'Utilizzatore rinuncia a qualsiasi pretesa di restituzione di somme o rimborsi di alcun genere per aver adempiuto obbligazioni di spettanza del proprietario del Veicolo ed in particolare per il pagamento sia delle tasse di proprietà (bollo) che dei premi assicurativi. In caso di mancata o ritardata restituzione del Veicolo, la Concedente, impregiudicata ogni altra iniziativa per la tutela dei suoi diritti, ivi compreso quella per il risarcimento dei danni, è sin d'ora autorizzata dall'Utilizzatore ad accedere, a mezzo dei propri incaricati, per il recupero del Veicolo, nel luogo in cui lo stesso si trova. In caso di opposizione, la Concedente avrà il diritto di chiedere giudizialmente la restituzione del Veicolo e il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore potrà considerarsi liberato da ogni responsabilità solo dopo aver effettuato la consegna del Veicolo nei detti termini, aver provveduto al pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente a titolo di canoni, Interessi di Mora, spese e tasse, oneri, e quant'altro previsto ai sensi del Contratto, oltre ad aver ottemperato a tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso.

Nel caso in cui il chilometraggio del bene ecceda la percorrenza media chilometrica pubblicata dalla rivista "Eurotax Blu" nel mese precedente alla riconsegna del veicolo, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al concedente una indennità pari alla svalutazione indicata nella suddetta rivista "Eurotax Blu". Nulla sarà, invece, dovuto dalla Concedente all'Utilizzatore nel caso di chilometraggio inferiore alla percorrenza media.

Il conteggio suddetto verrà effettuato al momento della restituzione del Veicolo.

L'Utilizzatore sarà responsabile civilmente e penalmente nei confronti della Concedente e di terzi per eventuali manomissioni del contachilometri, o per la difformità dello stesso.

SEZIONE II - OBBLIGAZIONI, DIRITTI E GARANZIE

9. Obblighi e Divieti a carico dell'Utilizzatore

9.1. Concessione in Locazione Finanziaria del Veicolo

La Concedente concede il Veicolo in Locazione Finanziaria all'Utilizzatore per tutta la Durata del Contratto. Alla scadenza, il Contratto cesserà di diritto, senza onere di disdetta a carico della Concedente, salvo quanto previsto all'Articolo 8 (Termine della Locazione) del Contratto.

9.2. Polizza Assicurativa

La Concedente riconosce l'Utilizzatore quale unico beneficiario delle prestazioni assicurative.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.13(Assicurazione), la Concedente potrà provvedere d'intesa con l'Utilizzatore ad assicurare direttamente il Veicolo. In tal caso, salvo diverso accordo tra le Parti, gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa, ivi compresi quelli derivanti per aumenti di premi assicurativi corrisposti alla Compagnia di Assicurazione, che anticiperà la Concedente, le verranno rimborsati dall'Utilizzatore secondo le modalità indicate al precedente Articolo 6 (Condizioni Economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora).

L'Utilizzatore viene reso edotto, accettando senza eccezione alcuna, che gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa sono comprensivi, oltre all'ammontare del premio assicurativo, di una serie di attività, quali a titolo esemplificativo: individuazione della Compagnia di Assicurazione, stipulazione della Polizza Assicurativa e gestione della stessa, pagamento anticipato dei premi assicurativi, gestione dei sinistri.

A tal fine, la Concedente ha consegnato all'Utilizzatore copia delle condizioni della Polizza Assicurativa relativa al Veicolo e della relativa nota informativa, affinché l'Utilizzatore ne possa concretamente ed interamente conoscere le condizioni di copertura, anche in modo da poter essere in grado di stipulare polizze integrative o suppletive che ritenga utili o necessarie.

9.3. Mandato per immatricolazione Veicolo

La Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore affinché quest'ultimo - in persona del legale rappresentante o di procuratore munito degli occorrenti poteri – espleti in nome e per conto della Concedente medesima: (i) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 46 e seguenti, in allegato alla domanda di Immatricolazione, come da normativa vigente, (ii) la sottoscrizione di quanto necessario per la prima iscrizione al PRA del Veicolo.

La Concedente conferisce altresì mandato all'Utilizzatore affinché quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare U. di G. MOT A30 del 4 dicembre 2000, – in persona del legale rappresentante o di procuratore munito degli occorrenti poteri - espleti, in nome e per conto della Concedente medesima, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Articoli 46 e seguenti, in allegato alla domanda di Immatricolazione, come da schema allegato alla predetta Circolare.

L'Utilizzatore in qualità di mandatario non ha diritto a compenso alcuno e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui all'art. 1709 del Codice Civile.

9.4. Esonero di Responsabilità nei confronti della Concedente

Ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, l'Utilizzatore garantisce espressamente l'adempimento dell'obbligazione di consegna del Veicolo, con contestuale assunzione da parte dello stesso a proprio esclusivo carico di ogni onere e rischio, rinunciando a qualsiasi eccezione e/o contestazione in merito, impegnandosi a tenere la Concedente manlevata ed indenne, senza limiti di tempo e di importo, da qualsivoglia rischio e/o onere e/o conseguenza dannosa possa derivare dal perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo e del relativo pagamento del Prezzo del Veicolo da parte della Concedente.

L'Utilizzatore dichiara di essere consapevole che, per prassi commerciale ormai consolidata, il pagamento del Prezzo del Veicolo deve avvenire prima della sua immatricolazione e consegna, per cui, in conseguenza di ciò, autorizzerà espressamente ed irrevocabilmente la Concedente a pagare al Fornitore il Prezzo del Veicolo entro tale data.

9.5. Garanzia dell'Utilizzatore

Nel caso di mancato ritiro del Veicolo, a qualsiasi causa dovuto, in conseguenza della risoluzione del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore, il Contratto si intenderà come mai perfezionato tra le Parti, restando in ogni caso definitivamente acquisite alla Concedente le spese di commissione gestione pratica di cui alle Condizioni Particolari del Contratto. In tal caso, l'Utilizzatore garantirà, quale fideiussore solidale a prima richiesta del Fornitore, rimossa e rinunciata ogni eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del Fornitore, il pagamento da parte del Fornitore stesso, di una somma di danaro pari al Prezzo del Veicolo, oltre agli esborsi sostenuti dalla Concedente in previsione ed in relazione alla compravendita del Veicolo, maggiorato degli Interessi di Mora al momento dell'insorgere della mora, maggiorato di uno Spread così come indicato nelle Condizioni Particolari - e comunque non oltre quanto indicato nelle commissioni massime applicabili.

Nel caso di pluralità di fornitori, in ipotesi di mancato perfezionamento anche di un solo Contratto di Acquisto del Veicolo, fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, il Contratto avrà ad oggetto il solo o i soli beni regolarmente consegnati all'Utilizzatore con conseguente modificazione anche delle Condizioni Particolari.
La Data di Decorrenza del Contratto coinciderà con quella di risoluzione del 1° (primo) dei Contratti di Acquisto del o dei restanti beni.
La mancata immatricolazione e consegna del Veicolo all'Utilizzatore entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, determinerà la risoluzione automatica di diritto dello stesso con le conseguenze di cui all'Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione) del Contratto.
La Concedente, dopo l'integrale adempimento da parte dell'Utilizzatore dell'obbligazione fideiussoria, lo surrogherà nei propri diritti e relative garanzie e azioni nei confronti del Fornitore.

9.6. Azioni nei confronti del Fornitore

Stante la natura di locazione finanziaria del presente Contratto e gli obblighi assunti dall'Utilizzatore, senza pregiudizio delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte nei confronti della Concedente, né del diritto di proprietà di quest'ultima sul Veicolo, spetta all'Utilizzatore avanzare direttamente, a propria cura e spese, riserve o eccezioni nei confronti del Fornitore o di altri per quanto di ragione e/o di proporre reclami.
L'Utilizzatore sarà, di conseguenza, obbligato a esercitare direttamente ed esclusivamente nei confronti del Fornitore tutti i diritti, con qualsiasi iniziativa, anche di carattere giudiziario, anche urgenti e cautelari, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e conseguenza connesse all'uso e al godimento del Veicolo, ivi comprese quelle relative a vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità pattuite e/o degli optionals e allestimenti, anche se sopravvenuti nel corso della Locazione Finanziaria, con obbligo di comunicazione e rendiconto alla Concedente, che si riserva la facoltà di intervenire nelle azioni e nei giudizi promossi dall'Utilizzatore.

9.7. Corresponsione dei canoni. Spese, costi, imposte e tasse

L'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, ai sensi ed ai termini del presente Contratto, i canoni di Locazione Finanziaria secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari.
Tutti gli Oneri previsti ai sensi del Contratto sono e saranno posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente.
L'imposta di registro, trattandosi di Contratto sottoposto ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta in misura fissa. L'Utilizzatore corrisponderà altresì alla Concedente a titolo di rimborso spese, per il verificarsi di ciascuna delle ipotesi indicate, le somme nel limite massimo previste in dettaglio all'Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori). L'Utilizzatore dovrà, inoltre, rimborsare le spese postali secondo le tariffe applicabili per la corrispondenza e invii postali, relativi e conseguenti al Contratto.
L'Utilizzatore sarà, altresì tenuto a rimborsare alla Concedente tutte le spese legali, che la stessa dovesse sopportare a seguito di azione giudiziaria promossa, a proprio insindacabile giudizio, per la tutela dei propri diritti nei confronti del medesimo, o di terzi, ivi compresa la Compagnia di Assicurazione. L'Utilizzatore corrisponderà, infine, ogni altro onere e costo, applicabile e/o relativo e/o consequenziale al Contratto, anche se nello stesso non menzionato, indicato analiticamente all'Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori).

9.8. Accollo dei rischi e responsabilità

L'Utilizzatore non potrà, in nessun caso, recedere dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte e in particolare dall'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni nella misura e con le scadenze convenute - e delle indennità risarcitorie ove previste in ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto - in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione (sia totale che parziale), inidoneità del Veicolo o degli optionals, a qualsiasi causa dovuti anche per vizi palesi od occulti, sia originari che sopravvenuti, così come in caso di mancanza delle qualità richieste o pattuite, non rispondenza alle norme antinquinamento, sequestro, requisizione.

9.9. Sinistri - Deterioramento - Furto o Perdita definitiva

L'Utilizzatore dovrà dare alla Concedente immediata notizia, in ogni caso entro le 24 (ventiquattro) ore dall'evento, di ogni sinistro subito o provocato dal Veicolo, nonché dell'eventuale Perdita definitiva del Veicolo o di perdita parziale dello stesso e/o degli optionals, a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma e dovrà, altresì, effettuare tutte le debite denunce alla Pubblica Autorità e alla Compagnia di Assicurazione nel termine e con le modalità previste dalla polizza assicurativa.
L'Utilizzatore sarà, altresì, obbligato, nel caso di evento che dà luogo a richiesta di indennizzo:

a) a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità dei danni;
b) a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Compagnia di Assicurazione per eventuali controlli;
c) a fornire tutte le informazioni e prove che la Compagnia di Assicurazione possa eventualmente chiedere;
d) a denunciare all'Autorità giudiziaria qualsiasi perdita e/o sottrazione o danno dovuti a fatti criminosi o ritenuti tali, inviando alla Concedente duplicato dell'originale della denuncia con l'attestazione di deposito o copia autentica della stessa presentata alla competente autorità in relazione all'evento dannoso e, nel caso del Veicolo ridotto a relitto, il verbale di distruzione con originale delle targhe e dei documenti di circolazione del Veicolo stesso;
e) a consentire ad un incaricato della Compagnia di Assicurazione di verificare il danno prima che vengano effettuate riparazioni provvedendo, in mancanza di verifica nei termini di polizza assicurativa, ad effettuare le riparazioni stesse.

In tutte le ipotesi di sinistro l'eventuale indennizzo assicurativo sarà in ogni caso percepito dall'Utilizzatore.
Al verificarsi di un sinistro, l'Utilizzatore potrà cedere alla Concedente il credito che vanterà nei confronti della Compagnia di Assicurazione.

9.10. Custodia, manutenzione ed uso del Veicolo

L'Utilizzatore sarà costituito custode, senza compenso, del Veicolo, che rimarrà di proprietà della Concedente. Per tutta la durata del Contratto, oltre che puntualmente pagare alle scadenze previste il corrispettivo come indicato all'Articolo 6 (Condizioni Economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora) del Contratto ed ogni altra obbligazione pecuniaria pattuita, l'Utilizzatore dovrà:

a) provvedere, a sua cura e spese, dal momento della presa in consegna del Veicolo e per tutta la durata del Contratto, alla sua corretta manutenzione, in modo che lo stesso venga conservato in buono stato di funzionamento.
Dovrà, inoltre, far eseguire tutte le operazioni periodiche di controllo previste dal Fornitore e/o dalla casa costruttrice e/o dalla Pubblica Autorità, nonché tutte le riparazioni, verifiche, o sostituzioni eventualmente conseguenti a sinistri, ancorché indennizzabili;
b) apportare al Veicolo, a propria cura e spese, dandone comunicazione scritta alla Concedente, tutte le eventuali modifiche imposte dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione, senza che ciò possa costituire titolo per richiedere indennizzi o diminuzioni del corrispettivo per eventuali addizioni o migliorie;
c) manlevare e mantenere indenne la Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso e/o dalla circolazione del Veicolo, anche se dovuto a caso fortuito o forza maggiore e, in particolare, da quelle dovute ad imprudenza, negligenza, mancata osservanza di leggi e/o regolamenti da parte di chiunque abbia avuto, anche a titolo provvisorio e precario, la guida del Veicolo medesimo;

FAC-SIMILE

d) munirsi, a sua cura e spese, della patente, nonché di ogni permesso, licenza ed autorizzazione, eventualmente necessaria in conseguenza o ai fini dell'immatricolazione del Veicolo o comunque per la sua circolazione;
e) consentire alla Concedente, in qualsiasi momento, di verificare, tramite propri incaricati, lo stato e le condizioni del Veicolo;
f) servirsi del Veicolo, durante la Locazione Finanziaria, per l'uso previsto e con le modalità indicate dalla casa costruttrice;
g) provvedere alla custodia del Veicolo per tutta la durata del Contratto con la diligenza del buon padre di famiglia;
h) dare immediato avviso alla Concedente di qualsiasi azione esecutiva o misura cautelare che venisse compiuta sul Veicolo in leasing. Anche in questo caso dovrà, ai sensi e per il mandato conferito dal precedente Articolo 9.3 (Mandato per immatricolazione Veicolo), compiere qualsiasi atto necessario od opportuno e assumere tutte le iniziative giudiziali per consentire la salvaguardia e la tutela del diritto di proprietà della Concedente, risarcendola, in mancanza, di qualunque conseguenza dannosa che potesse derivarne, ivi compresa quella relativa alle spese legali;
i) usare il Veicolo o consentirne l'uso o comunque la circolazione solo nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti o prescrizioni della Autorità, particolarmente per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse, la sottoscrizione, vigenza e validità della prescritta polizza assicurativa, di tutte le licenze ed autorizzazioni relative sia alla circolazione del Veicolo sia alla persona del suo conducente, restando altrimenti e comunque l'Utilizzatore personalmente responsabile per ogni inadempimento o violazione, con suo espresso obbligo di manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni responsabilità relativa.

Inoltre all'Utilizzatore sarà fatto divieto di:
l) cedere a terzi il godimento o l'uso anche temporaneo del Veicolo, sublocare, dare in comodato, costituire in pegno, alienare o altrimenti distrarre, costituire o consentire sullo stesso ragioni di proprietà, altro diritto reale o possesso, vincolo, privilegio a qualsiasi titolo, che possa pregiudicare i diritti della Concedente;
m) affidare il Veicolo o consentirne l'uso a terzi privi della patente di guida;
n) esportare, anche temporaneamente, il Veicolo senza preventivo consenso scritto della Concedente e senza il contestuale possesso della carta verde (o di altra documentazione occorrente per la vigenza delle coperture assicurative all'estero), da rilasciarsi a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Utilizzatore, restando, in ogni caso, escluso che l'eventuale autorizzazione possa comportare un'esportazione definitiva del Veicolo;
o) apportare modifiche al Veicolo, agli optionals senza il preventivo consenso scritto della Concedente. In ogni caso resta convenuto che il consenso verrà dato a condizione che l'Utilizzatore rinunci a ogni indennizzo per i miglioramenti e le addizioni apportate e accetti che gli stessi restino acquisiti alla Concedente a fine Contratto. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Concedente di richiedere a cura e spese dell'Utilizzatore il ripristino del primitivo stato del Veicolo, anche per i miglioramenti, le addizioni o le modifiche che questa abbia autorizzato;
p) usare o consentire l'uso del Veicolo per la partecipazione a qualsiasi tipo di gare e/o competizioni e relative prove di qualsiasi genere.

9.11. Tassa di proprietà (bollo) - Contravvenzioni

Ogni altra tassa diretta o indiretta, o futura, ripetitiva o una tantum, comunque connessa con il Veicolo, sua proprietà, possesso e circolazione, così come l'adempimento di qualsiasi altra incombenza od onere previsto dalla legge (quali, a titolo esemplificativo, revisioni, licenza, trasporto, diritti vari, etc.), sono a carico dell'Utilizzatore il quale è, quindi, responsabile di ogni eventuale conseguenza per il mancato o ritardato pagamento. Tale responsabilità nei confronti della Concedente comporta anche la rifusione di eventuali sanzioni, soprattasse e/o integrazioni che possano anche in futuro gravare sulla Concedente, oltre interessi e spese anche legali.

Per tutta la durata del Contratto, intendendosi dalla data di immatricolazione del Veicolo a quella del successivo trasferimento di proprietà all'Utilizzatore, la tassa di proprietà (bollo) del Veicolo è a carico dell'Utilizzatore, il quale autorizza la Concedente a provvedere al relativo pagamento alla scadenza prevista e ad addebitare al medesimo il relativo importo, oltre ai relativi oneri accessori specificatamente indicati nell'Articolo 7 - Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori).

In caso di pagamento della tassa di proprietà anche da parte dell'Utilizzatore, sarà onere dello stesso presentare a sua cura e spese istanza di rimborso.

La Concedente potrà, a sua scelta, provvedere direttamente al pagamento delle sanzioni, multe, ammende o contravvenzioni che le dovessero essere notificate anche successivamente al riscatto del Veicolo. L'Utilizzatore, pertanto, si impegna a rimborsare alla Concedente, a semplice richiesta, l'importo delle sanzioni, multe, ammende o contravvenzioni da lei pagate, le eventuali soprattasse e/o integrazioni, oltre ai relativi oneri accessori specificatamente indicati nell'articolo 7 – "Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori". L'Utilizzatore rinuncia sin da ora ad opporre eccezioni anche in caso di maggiorazioni per ritardato pagamento e riconosce, sin da ora, che nessuna responsabilità al riguardo sarà addebitabile alla Concedente.

9.12. Cessione del Contratto da parte dell'Utilizzatore e liberazione da responsabilità

L'Utilizzatore non potrà cedere, senza il preventivo consenso scritto della Concedente, il Contratto nemmeno in caso di cessione, usufrutto o affitto di azienda.

L'Utilizzatore si impegnerà a pattuire espressamente, pena, in mancanza, il risarcimento di danni causati alla Concedente, in deroga agli artt. 2558 - 2561 - 2562 Codice Civile, che l'acquirente, cessionario, usufruttuario e affittuario non potranno subentrare nel Contratto in assenza di preventivo benestare scritto della Concedente.

Nel caso in cui la Concedente dovesse acconsentire alla richiesta di cessione del Contratto, l'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 1408, secondo comma, Codice Civile, sarà liberato dalle obbligazioni del Contratto, solo previo consenso scritto della Concedente, con la conseguenza che, in caso di assenza di consenso scritto alla liberazione, la Concedente ceduta potrà agire nei confronti dell'Utilizzatore, senza alcun obbligo di preventiva escussione, qualora il cessionario non dovesse adempiere alle obbligazioni assunte. La Concedente viene, sin da ora, dispensata dall'obbligo di comunicazione dell'inadempimento del cessionario, con esclusione, quindi, di ogni sua responsabilità per il risarcimento dei danni che la mancata notizia dell'inadempimento possa aver procurato.

In ipotesi poi che l'Utilizzatore avesse forma giuridica di società con soci illimitatamente responsabili, resta inteso che l'eventuale trasformazione della forma sociale della stessa non comporterà in alcun caso la liberazione dei soci a responsabilità illimitata dalle obbligazioni tutte derivanti a loro carico dal Contratto ai sensi dell'art. 2499 Codice Civile, e ciò anche in caso di avvenuta rituale e tempestiva comunicazione alla Concedente della modifica della forma sociale.

9.13. Assicurazione

Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 9.2 (Polizza Assicurativa), i Veicoli saranno assicurati a cura dell'Utilizzatore, copia dell'Assicurazione contenente tutti gli obblighi a carico della Compagnia di Assicurazione dovranno essere trasmessi dall'Utilizzatore alla Concedente, all'indirizzo indicato al successivo Articolo 18 (Comunicazioni), entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ritiro del Veicolo, fermo restando che, ove il contenuto dell'Assicurazione non fosse conforme e/o analogo al contenuto della Polizza Assicurativa che avrebbe stipulato la Concedente, ovvero la Concedente non abbia ricevuto la suddetta copia dell'Assicurazione nel termine sopraindicato, l'Utilizzatore si obbliga ad accettare la Polizza Assicurativa proposta dalla Concedente, con spese a proprio esclusivo carico.

FAC SIMILE

In particolare, la polizza assicurativa che l'Utilizzatore deve stipulare deve prevedere:

i. i seguenti rischi e massimali:
- responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore ai massimali minimi definiti dalla normativa sulle assicurazioni auto tempo p er tempo vigente;
- furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals;
- furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie;
- responsabilità civile verso terzi;
- danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria;
  - danni propri mediante copertura con polizza "Kasko", solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta all'Utilizzatore.

ii. I seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione:
- riconoscere la possibilità per l'Utilizzatore di cedere alla Concedente il credito dal medesimo vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione al verificarsi di un sinistro;
- prevedere vincolo assicurativo a favore della Concedente;
- notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento;
- consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore;
- non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente.

In ogni caso, l'Utilizzatore sarà comunque responsabile direttamente nei confronti della Concedente per l'intero risarcimento del danno, da quantificare ai sensi del precedente Articolo 9.8 (Accollo dei rischi e responsabilità). L'Utilizzatore si impegna, sin da ora, al pagamento di quanto dovuto ai Terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo, indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione, nonché alla Compagnia stessa che esercitasse il diritto di rivalsa.

L'Utilizzatore assumerà, a sua cura e spese, ogni causa nella quale la Concedente fosse convenuta, chiedendo l'estromissione di questa e, comunque, si impegna sin da ora a pagare, a semplice richiesta della Concedente, ogni eventuale importo (per capitale, interessi e spese anche legali) che la Concedente fosse tenuta a corrispondere a terzi danneggiati o alla Compagnia di Assicurazione per eventi connessi all'uso e/o circolazione del Veicolo. Resta in facoltà della Concedente costituirsi in proprio nel giudizio con obbligo comunque dell'Utilizzatore di rimborsarle, a sua richiesta, ogni spesa legale che dovesse sostenere versandole, se gliene fosse rivolto invito, adeguati anticipi.

Nel caso in cui l'Utilizzatore provi che le perdite o i danni siano da attribuirsi a fatto di un terzo, dovrà darne immediata comunicazione alla Concedente, astenendosi da qualsiasi transazione e da qualunque atto o dichiarazione che possa comunque pregiudicare i diritti della Concedente. Dovrà immediatamente procedere, ove richiestone da quest'ultima, a sue spese alle azioni occorrenti nei confronti del terzo responsabile, anche in via cautelare e d'urgenza, in conformità alle istruzioni ricevute dalla Concedente, tenendo a disposizione di quest'ultima ogni somma conseguita e ogni garanzia eventualmente acquisita.

Resta inteso che tutti i premi e tutti gli oneri derivanti dall'Assicurazione, nonché dalla Polizza Assicurativa di cui al precedente Articolo 9.2 (Polizza Assicurativa), saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.

9.14. Agevolazione

L'Utilizzatore riconosce ed accetta, senza sollevare alcuna eccezione e riserva in merito, che il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati e che lo stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L'Utilizzatore prende atto inoltre che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.

10. Diritti e Facoltà della Concedente

La Concedente avrà la facoltà, in qualsiasi tempo, di cedere il Contratto ovvero, in tutto od in parte, i diritti che le derivano dal medesimo. La Concedente, a mezzo raccomandata A.R., comunicherà all'Utilizzatore, il quale sin da ora dà il più ampio consenso, la cessione e le relative modalità di esecuzione.

11. Garante

Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:

11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall'Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.

11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori.

11.4. Il Garante dispensa la Concedente dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l'Utilizzatore o non le abbia continuate.

11.5. E' espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell'Utilizzatore.

11.6. Il Garante è tenuto all'immediato pagamento a favore della Concedente a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all'art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dall'Utilizzatore. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedente.

11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l'Utilizzatore. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine dell'Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante.

11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell'ipotesi che l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

FACSIMILE

SEZIONE III - IPOTESI DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO

12. Clausola Risolutiva Espressa

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di, inadempimento dell'Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall'Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall'Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico dell'Utilizzatore) del Contratto, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione, l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto.

Qualora questo non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della Locazione). In caso di opposizione, la Concedente si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore.

In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione).

Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva:

- Mancato pagamento di quattro canoni anche non consecutivi o un importo equivalente;
- perdita Definitiva del Veicolo;
- mancato perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest'ultimo;
- mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa;
- mancata stipulazione dell'Assicurazione, o mancato rinnovo dell'Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente;
- mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi di quanto indicato nell'Articolo 1 (Premesse);
- mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento,
- amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- messa in liquidazione o anticipato suo scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2272 Codice Civile, in via anticipata rispetto alla Durata della Locazione Finanziaria, se l'Utilizzatore è una persona giuridica;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di Società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.

13. Conseguenze della risoluzione

In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cui al precedente Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espressa), l'Utilizzatore sarà tenuto, alla Data di Cessazione del Contratto, nei confronti della Concedente:

a) a corrispondere la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del veicolo, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
b) a restituire il Veicolo nel termine perentorio indicato dalla Concedente.

La Concedente è tenuta a corrispondere all'Utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del veicolo dedotta la somma pari all'ammontare di cui al punto sub a). Resta fermo nella misura residua il diritto di credito della Concedente nei confronti dell'Utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del veicolo è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'Utilizzatore a norma del punto sub a).

Unicamente nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva del Veicolo, non troverà applicazione la lettera b) che precede. Gli importi sub a) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita del Veicolo da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso, nemmeno in quello in cui il Veicolo sia stato già ritirato dalla Concedente, potrà essere richiesta la deduzione del valore del Veicolo dalle somme dovute.

Ad esclusione dell'ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva del Veicolo, la Concedente procederà alla vendita o ricollocazione del veicolo ai sensi dell'art. 1 comma 139 della L. 124/2017.

L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita del Veicolo, costituendo corrispettivo per l'acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto e di tutti i costi, oneri e spese connessi all'atto di vendita, di rendersi acquirente del Veicolo.

14. Risoluzione consensuale del Contratto

Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 12 (Clausola Risolutiva Espressa) e 13 (Conseguenze della risoluzione) l'Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsi almeno 24 mesi dalla Durata originaria del Contratto, salvo deroga più favorevole per l'Utilizzatore, ed a condizione che l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Il corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente sarà una somma rappresentata dall'attualizzazione dell'importo dei canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione Finale di Acquisto al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo indicato nelle Condizioni Particolari; su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento. Resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore, in qualità di acquirente del Veicolo, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà del Veicolo. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale, l'Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nell'Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori). Detto importo dovrà essere corrisposto alla Concedente entro e non oltre 15 (quindici)

FACSIMILE

giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l'interruzione della fatturazione dei canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.

15. Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali. Diritto di recesso dell'Utilizzatore

Qualora sussista un giustificato motivo, la Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole all'Utilizzatore, fatta eccezione per: (i) Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o al Tasso Leasing nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso; (ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti); (iii) gli Interessi di Mora; (iv) le spese di istruttoria; (v) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (vi) le spese di registrazione del Contratto; (vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo residuo **dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni,** secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità dell'Utilizzatore stesso in termini di rischio di credito.

L'Utilizzatore **potrà recedere** dal Contratto **entro** la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto alla Concedente a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque giorni) decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 (quindici) giorni per il saldo del debito residuo a favore della Concedente.

La modifica si intenderà approvata qualora l'Utilizzatore non receda dal Contratto nel termine sopra indicato (art. 118, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto previsto dal presente Articolo, l'Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell'Utilizzatore.

SEZIONE IV - MISCELLANEA

16. Gestione delle controversie da parte dell'Utilizzatore

Con particolare riferimento a quanto previsto al precedente Articolo 9.13 (Assicurazione), senza pregiudizio per quanto ivi contenuto, l'Utilizzatore potrà assumere la gestione di tutte le azioni giudiziali necessarie, impegnandosi a richiedere l'estromissione della Concedente dal giudizio, fatta salva comunque la facoltà della Concedente di intervenire, a suo insindacabile giudizio, nel procedimento instaurato con costi a totale carico dell'Utilizzatore. L'impossibilità originaria o sopravvenuta, temporanea e definitiva, a qualsiasi causa dovuta, di utilizzare anche parzialmente il Veicolo, salvo quanto disposto dai precedenti Articoli 9.2 (Polizza Assicurativa) e 9.13 (Assicurazione), non pregiudica in alcun modo la piena efficacia del Contratto e non costituisce titolo per la sospensione della corresponsione dei canoni dovuti dall'Utilizzatore o per la loro riduzione, né per la corresponsione di indennità, risarcimenti o rimborsi da parte della Concedente e l'adempimento di ogni altra obbligazione prevista dal Contratto.

17. Acquiescenza

Il ritardo da parte della Concedente nel mettere in mora, intimare o comunque pretendere l'integrale, esatto e puntuale adempimento da parte dell'Utilizzatore delle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto non potrà mai essere inteso come rinunzia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente dell'Utilizzatore.

18. Comunicazioni

18.1. Domicilio delle parti per l'invio di comunicazioni

Ogni comunicazione da inviare ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata:

- se alla Concedente, al seguente indirizzo:

Fiditalia S.p.A. Servizio Clienti – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano

- se all'Utilizzatore, all'indirizzo della sede legale o di residenza indicato alle Condizioni Particolari del Contratto.

18.2. Denuncia di sinistri

I sinistri dovranno essere denunciati, con le modalità previste dal precedente Articolo 9.9 (Sinistri – Deterioramento – Furto o Perdita definitiva), alla Compagnia di Assicurazione.

18.3. Modifiche di indirizzo

Eventuali mutamenti di indirizzo dovranno essere comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa. Salvo ove altrimenti disposto nel Contratto, le comunicazioni tra le Parti si intenderanno validamente effettuate quando inviate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, o telex, comunque anticipabili a mezzo telefax.

18.4. Comunicazioni periodiche – Modifica delle modalità di invio

Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile devono essere trasmesse all'Utilizzatore secondo le modalità stabilite dall'Utilizzatore, il quale in sede di sottoscrizione del Contratto sceglie di ricevere le comunicazioni periodiche a mezzo posta, o a mezzo posta elettronica. Qualora venisse scelta la trasmissione elettronica, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di provvedere alla stampa su carta e conservare il documento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Utilizzatore può modificare le modalità di invio della corrispondenza periodica in qualsiasi momento. A tal fine, l'Utilizzatore deve comunicare la propria decisione alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata, ovvero a mezzo di lettera semplice consegnata personalmente.

L'Utilizzatore non può modificare la scelta operata se la modifica stessa è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Qualora l'Utilizzatore richieda comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla legge, oppure la trasmissione delle stesse in forma diversa da quella prevista nel Contratto, sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nell'Articolo 7 (Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori).

La modifica delle modalità di invio produce effetti con riferimento alla comunicazione periodica immediatamente successiva alla ricezione della lettera con la quale l'Utilizzatore comunica la scelta, salvo quando ciò non è possibile in ragione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e l'invio delle comunicazioni periodiche da parte della Concedente.

18.5. Invio fatture

L'Utilizzatore conferma la propria volontà di ricevere le fatture esclusivamente in formato elettronico, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica. Nel caso in cui quest'ultimo dato non sia stato fornito, l'Utilizzatore potrà comunque accedere alle fatture in formato elettronico attraverso l'utilizzo del portale web dedicato di cui riceverà dalla Concedente le informazioni per le modalità di accesso.

19. **Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni**Ai sensi dell'art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del

FAC SIMILE

CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 12.08.2020 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente dichiara di aderire all'Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l'Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail reclami@pec2.fiditalia.it. L'Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, l'Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet www.conciliatorebancario.it;

oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).
  La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l'Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

20. Foro esclusivamente competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del convenuto.

21. Tipologia e misura di Imposta

Le Parti convengono e pattuiscono che tutti gli importi indicati nel Contratto (a prescindere dalla dicitura "oltre ad IVA" in esso contenuta) devono intendersi assoggettati comunque alle imposte applicabili nelle tipologie e misure previste dalla normativa fiscale vigente alla data di stipula del Contratto.

22. Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l'Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all'estinzione del rapporto.

23. Sanzioni internazionali

23.1. Ai fini del presente articolo 23, le parole scritte con la prima lettera maiuscola assumono i seguenti significati:

a) **Soggetto Sanzionato**: l'Utilizzatore che persona fisica o persona giuridica che (a) sia passibile di, o sia soggetto a, Sanzioni o (b) sia controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o giuridica che sia passibile Sanzioni o (c) che operi o sia costituito in virtù delle leggi di un paese sottoposto a Sanzioni adottate in via generale o estese al paese in questione o sia residente o abbia la sua sede legale e/o operativa e/o il suo centro d'affari in tale paese.

b) **Sanzioni**: qualsiasi sanzione di natura economica o finanziaria, embargo divieto di commercio o analoghe in relazione al rischio del paese in cui risiede o ha sede il Soggetto Sanzionato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rischio di riciclaggio di denaro, atti di terrorismo o di supporto o finanziamento del terrorismo, violazione di programmi o impegni relativi ad armamenti nucleari e no, corruzione, attentato alla sicurezza, violazione di diritti umani, eccidi, stragi e simili) qualora tale Sanzione sia stata adottata, applicata o messa in atto da una qualsiasi delle seguenti Autorità (o dai loro organismi deliberanti) :
   a) Nazioni Unite;
   b) Stati Uniti d'America;
   c) Unione Europea o qualunque stato membro, attale o futuro di essa; o
   d) Regno Unito nel caso in cui esso cessi di appartenere all'Unione Europea.

23.2. L'Utilizzatore dichiara che sé stesso e, per quanto di sua conoscenza, i suoi dirigenti, amministratori, dipendenti e gli eventuali mandatari o agenti ai quali l'Utilizzatore abbia delegato l'esecuzione del presente Contratto non sono Soggetti Sanzionati.

23.3. L'Utilizzatore s'impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente il Veicolo, in qualunque forma e modo che possano integrare una violazione delle Sanzioni da parte dell'Utilizzatore e/o della Concedente.
L'Utilizzatore s'impegna a non trasferire in tutto o in parte (anche mediante la costituzione di filiali, succursali o sedi secondarie o di altra natura) la sua residenza e/o la sua sede legale e/o operativa e/o il suo centro d'affari in nessuno dei Paesi passibili di, o soggetti a, Sanzioni.
L'Utilizzatore garantisce che (i) nessun Soggetto Sanzionato avrà diritto legale alcuno sul, né l'uso o l'usufrutto del, Veicolo in relazione al Contratto e (ii) la messa a disposizione del Veicolo nell'ambito del Contratto non costituirà, per effetto dell'uso del Veicolo stesso, una violazione delle Sanzioni.

23.4. La Concedente avrà diritto, in ogni momento, con effetto immediato e senza obbligo di indennizzo alcuno (in deroga, occorrendo, a ogni altra disposizione del Contratto, delle Condizioni Generali e della Condizioni Particolari, fatti salvi gli eventuali obblighi restitutori di legge) di sospendere l'esecuzione del presente Contratto oppure di risolverlo se l'Utilizzatore diventa un Soggetto Sanzionato o se le dichiarazioni rilasciate nel presente articolo si rivelano in tutto o parte non veritiere o se l'Utilizzatore violi, in tutto o in parte, gli impegni assunti a norma del presente articolo (con particolare ma non esclusivo riferimento al divieto di trasferimento della residenza, sede o centro d'affari come previsto all'art. 23.3.

23.5. In caso di risoluzione a norma dell'art. 23.4, l'Utilizzatore sarà obbligato a restituire senza indugio il Veicolo per il quale non abbia già validamente esercitato l'Opzione Interinale di Acquisto o l'Opzione Finale di Acquisto.

Luogo **Data**

LA CONCEDENTE
Fiditalia S.p.A. nella persona dell'Amministratore Delegato
Hazan Alain

➡ **FIRMA UTILIZZATORE** *(timbro e firma Legale Rappresentante / Procuratore)*

➡ **FIRMA GARANTE**

FACSIMILE